

## **COMUNE DI RIMINI**

### **REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELL' ART. 12 DELLA LEGGE N. 241 DEL 07/08/1990**

#### **Art. 1 - Finalità**

Il presente regolamento è costituito ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 7/8/1990 per quanto riguarda le competenze e l'attività dei Consigli di Quartiere, in rispondenza all'analogo regolamento adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 1090 del 3/12/1990, controllato senza rilievi dal CO.RE.CO - Sezione di Rimini in data 20/12/1990 - prot. N. 15010, volto alla disciplina di criteri e modalità per la eventuale concessione a terzi di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, sociale, umanitario, scolastico ed educativo.

#### **Art. 2 - Natura degli interventi**

Le modalità di intervento degli organi deliberativi dei Quartieri comunali, recanti vantaggi di ordine economico e benefici logistico-organizzativi a terzi, possono articolarsi in forma di:

1. **-SOVVENZIONI**, allorquando il Consiglio di Quartiere, con i fondi assegnati annualmente dall'Amministrazione Comunale per la gestione e/o la promozione di attività culturali, sociali, sportivo-ricreative si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
2. **-CONTRIBUTI** a soggetti terzi utilizzando i fondi di cui al punto 1), quando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali il Quartiere si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico e sociale;
3. **-AUSILI FINANZIARI**, quando si è in presenza di altre possibili erogazioni che:

- non rientrano nelle categorie sopra descritte, e che sono dirette a favorire la crescita e lo sviluppo nel territorio del quartiere di gruppi, enti, associazioni di rilevante interesse pubblico e sociale,
  - non sono finalizzate a specifiche iniziative, ma sono concesse a sostegno dell' attività complessiva svolta dai soggetti predetti;
4. **-VANTAGGI ECONOMICI**, in ordine all' organizzazione e all' uso di beni e servizi disponibili presso i Quartieri comunali, concessi gratuitamente o a tariffa agevolata a soggetti terzi.

### **Art. 3 - Iniziative, attività e interventi valevoli come benefici per soggetti operanti nei quartieri comunali.**

La concessione dei benefici e delle agevolazioni indicati nell' art. 2, sono finalizzati:

- 1) a migliorare la qualità della vita nel quartiere;
- 2) a promuovere e sostenere attività ed iniziative di pubblica utilità e di interesse sociale per la popolazione del quartiere;
- 3) ad arricchire il tessuto sociale, culturale, religioso, sportivo, in generale di relazioni umane e di partecipazione pubblica nel quartiere,
- 4) a contribuire alla diffusione delle opportunità di vita associata e di progetti sociali di volontariato in qualsiasi ambito;
- 5) a sostegno di attività e iniziative e progetti di singoli cittadini e di aggregazioni di tipo formale od informale, quando questi rientrano nel piano di attività deliberato dal Consiglio di Quartiere, o ne perseguano simili interessi e finalità;
- 6) a favorire i rapporti con le istituzioni scolastiche e i loro organismi di gestione sociale presenti nel territorio del quartiere, per tutte le iniziative volte allo sviluppo formativo-educativo e delle attività para-extra scolastiche.

### **Art. 4 - Destinatari dei benefici**

Destinatari dei benefici sono:

- gruppi o aggregazioni anche a carattere informale operanti in ambito culturale, ricreativo, sociale, sportivo, ambientalistico nel territorio del quartiere od interquartiere;
- gruppi o associazioni di volontariato operanti nei diversi settori della vita sociale del quartiere;

- enti, istituzioni e fondazioni, pubbliche e private, a larga base rappresentativa presenti nel territorio del quartiere;
- singoli cittadini in caso di interventi di carattere socio-assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo.

#### **Art. 5 - Oggetto delle attività e iniziative**

Il Quartiere può intervenire a sostegno delle attività, iniziative e progetti dei soggetti destinatari dei benefici:

- a) per promuovere la produzione, la diffusione, l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi culturali, socio-assistenziali, turistici, sportivi e aggregativi rivolti alla popolazione del Quartiere, nonché quelli a salvaguardia del proprio territorio, delle sue risorse naturali e ambientali;
- b) per favorire la partecipazione e la vita sociale nel Quartiere nelle sue diverse forme e articolazioni pluralistiche;
- c) per favorire attività ed iniziative riguardanti il settore scolastico-educativo, para ed extra scolastico, della formazione permanente degli adulti;
- d) per stimolare l'apprendimento e l'elevamento culturale dei cittadini.

#### **Art. 6 - Natura dei benefici**

I benefici finanziari possono essere assegnati:

- a sostegno delle attività istituzionali del Consiglio di Quartiere;
- per il finanziamento di eventi, manifestazioni e progetti specifici di soggetti terzi;
- a sostegno di attività, iniziative e progetti di particolare rilevanza ed interesse.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono:

- a) nella concessione gratuita, o a prezzo ridotto, di locali, mezzi ed attrezzature, apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali;
- b) nell'erogazione di finanziamenti a fondo perduto per i soggetti e le attività descritti nell'art. 4 e 5 del presente regolamento;
- c) nel partecipare e contribuire ad iniziative, manifestazioni ed eventi di rilevanza pubblica e sociale per il quartiere;
- d) nel patrocinio ad iniziative, manifestazioni o eventi come da punto c).

#### **Art. 7 - Domanda di ammissione ai benefici**

Le domande di ammissione ai benefici devono pervenire alla Presidenza del Consiglio di Quartiere entro il 30/11 dell' anno precedente quello di competenza.

Nelle domande il richiedente dovrà dichiarare che nell' eventualità la manifestazione o l' iniziativa non dovesse svolgersi, per qualsiasi motivo, il beneficio finanziario dovrà essere restituito integralmente.

Il Consiglio di Quartiere esaminerà e valuterà le domande pervenute, sulla base dei criteri di cui all' art. 8, entro e non oltre 31/3 dell' anno di competenza.

Il Consiglio di Quartiere si riserva la facoltà di accogliere le domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, in deroga ai termini stabiliti dal presente regolamento. In tal caso l' eventuale concessione del beneficio, subordinata all' disponibilità dei fondi assegnati, sarà deliberata dal Quartiere entro i 30 gg. successivi alla data di ricezione della domanda.

Le domande di cui al comma 1 del presente articolo, sottoscritte dal legale rappresentante o dal responsabile dell' organismo che richiede il beneficio devono essere presentate in carta semplice e corredate da:

- a) dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con relativa previsione di spesa;
- b) indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) specificazione dei benefici richiesti al Consiglio di Quartiere;
- d) statuto, se trattasi di associazione od ente legalmente costituito o, atto notorio reso dal responsabile del gruppo, se trattasi di gruppo spontaneo od informale, al fine di documentare lo stato di fatto del gruppo e le sue finalità operative.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l' organo deliberativo del Quartiere.

#### **Art. 8 - Criteri e modalità di erogazione dei benefici**

Il Consiglio di Quartiere nella concessione di sovvenzioni e/o contributi o altri vantaggi economici dovrà tenere conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri e modalità:

1. - che le iniziative o le attività dei richiedenti si identifichino nelle finalità del Quartiere e possano essere quindi incluse nel suo programma; o, qualora siano attinenti od affini ai programmi di attività del Quartiere, costituirne integrazione od arricchimento;
2. - che le iniziative e gli eventi in programmazione non abbiano fine di lucro;

3. - che i soggetti interessati al beneficio siano impegnati non episodicamente ma con carattere di continuità in attività di volontariato, in favore di realtà sociali portatrici di particolari bisogni od interessi (tossicodipendenti, portatori di handicaps, anziani, giovani, adolescenti);
4. - che le attività e le iniziative siano volte alla promozione di interessi socio-culturali specifici o diffusi nel campo musicale e teatrale, delle arti visive, dell' informazione, dell' informatica, della medicina preventiva;
5. - che le attività e le iniziative siano volte al sostegno e alla integrazione di quelle scolastiche o para-scolastiche deliberate dagli organismi di gestione sociale delle scuole presenti nei quartieri.

Per effetto dell' avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, il Consiglio di Quartiere ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell' evento e/o del progetto.

Il Consiglio di Quartiere dovrà essere informato dai beneficiari che la manifestazione oggetto del contributo sia effettivamente svolta, mediante rilascio di apposita dichiarazione e/o documentazione. In caso contrario il Consiglio di Quartiere promuoverà gli atti occorrenti per il totale o parziale recupero del contributo.

#### **Art. 9 - Utilizzo dei locali del Quartiere**

Le manifestazioni da svolgersi nei locali assegnati al Quartiere dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

L' utilizzo dei locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dagli organi deliberativi del Quartiere, all' osservanza delle norme stabilite dal Regolamento Comunale in materia, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

E' facoltà del Consiglio di Quartiere di ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell' alternativa.

#### **Art. 10 - Concessione patrocinio**

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Quartiere delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, Gruppi, Organizzazione pubbliche e private, di particolare valore

sociale, morale, culturale educativo, sportivo, ambientale, religioso ed economico, le quali potranno indicare e definire l' iniziativa: "Con il patrocinio del Quartiere n. \_\_\_\_".

Le richieste di patrocinio dirette al Presidente del Consiglio di Quartiere devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l' esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.

Le richieste dei patrocini non comportanti oneri, istruite dalla Segreteria di Quartiere, sono accolte e autorizzate dal Presidente.

Il diniego dovrà essere comunicato da parte del Presidente all' interessato.

La richiesta di patrocinio, contestualmente accompagnata dalla domanda di ammissione ai benefici di cui al precedente art. 7, nonché dalla eventuale concessione dell' uso gratuito di strutture e mezzi, viene istruita e proposta dalla Segreteria di quartiere al Consiglio di Quartiere, per la conseguente deliberazione.

La concessione o il diniego relativi al patrocinio, contestuali a benefici di cui all'art. 7 sono comunicati direttamente ai richiedenti dal Presidente del Consiglio di Quartiere.

#### **NORMA TRANSITORIA E FINALE**

Per le attività e manifestazioni riferite al 1 semestre 1991 e che rientrano nelle finalità individuate dal presente regolamento il Consiglio di Quartiere provvederà all'assegnazione dei relativi benefici, previa acquisizione di istruttoria delle relative richieste.